

COMUNE DI ARTOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA



DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2024-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021 (MTR2) E DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIORNAMENTO 389/2023.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20.15** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
Bonicelli Barbara	X	
Arrigoni Roberto		X
Martinelli Alessandro	X	
Ravelli Lino	X	
Sertori Cinzia	X	
Cotti Cottini Paolo	X	
Cantoni Fabio		X
Fontana Eleonora	X	
Peluchetti Mario	X	
Sterni Cristian	X	
Domestici Elisabetta	X	
Conti Mattia	X	
Otelli Claudio Pietro	X	
Totale	11	2

Partecipa all'adunanza il Vice-Segretario comunale Dott. Jacopo Baraldi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Dr.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 4** all'ordine del giorno

Deliberazione n. 08 del 30/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2024-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 363/2021 (MTR2) E DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIORNAMENTO 389/2023.

Si dà atto che è presente l'assessore esterno al bilancio, Gualtiero Cotti Cometti.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al bilancio che descrive i punti principali del PEF 2024-25 che viene aggiornato in attuazione degli indirizzi di ARERA. Vengono dettagliati dall'Assessore i costi e le principali innovazioni previste rispetto al vecchio PEF. Seguono precisazioni del Sindaco rispetto ai costi del PEF e rispetto alle modalità organizzative e operative. Segue intervento del Consigliere Domestici che auspica un maggior equilibrio dei costi rispetto anche alla composizione dei nuclei familiari per evitare disparità.

Replica l'Assessore al bilancio che fa presente come il contesto normativo e operativo lasci ai Comuni pochi margini di intervento pur nella positività delle sue finalità.

Il Sindaco pone in votazione.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 5 quinquies dell'articolo 3 del dl 228/2021, convertito in legge 15/2022, *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*
- la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la deliberazione 389/2023 recante *Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)* che obbliga nel procedere all'aggiornamento del PEF approvato per il periodo 2022-25

CONSIDERATO che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, disciplinata con deliberazione 389/2023

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti stabilita dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021, che prevede che il Piano Economico Finanziario deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Artogne non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO il Piano Economico Finanziario finale per il periodo 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti che consta del PEF grezzo predisposto dal soggetto gestore del servizio Valle Camonica Servizi relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti, integrato dal PEF grezzo relativo alle attività svolte direttamente dal Comune;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'ente territorialmente competente;

VISTA la validazione dei dati e delle informazioni fornite dal gestore del servizio rifiuti ai fini della determinazione del PEF per il periodo 2024-2025 (PEF Grezzo) acquisita al ns. Protocollo n. 3885 del 23/04/2024 resa da FIVE CONSULTING SRL che rende disponibile il documento a favore del comune nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, che ha facoltà di acquisirlo quale documento di validazione ai sensi della Deliberazione 363/2021 dei dati e delle informazioni utilizzati per l'elaborazione del piano economico finanziario

CONSIDERATO che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo";
- l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR2 come integrato dalle successive deliberazioni ARERA;
 - c) la redazione della parte di competenza della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
 - d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - e) l'assunzione di pertinenti determinazioni nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - f) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del

servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni", ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 7 della deliberazione n.363/2021;

- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

Esaminato il piano finanziario validato, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri previsti dalla delibera Arera n°363/2021 e gli aggiornamenti indicati dalla deliberazione 389/2023, il quale espone un costo complessivo di € 648.167,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, tenuto conto che le detrazioni ammontano a euro 15.023, somma imputabile a recupero evasione TARI e contributo MIUR, da applicare a copertura della componente fissa;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati come previsti dalla Deliberazione ARERA 389/2023 e dalla Determinazione 6/11/2023 n. 1 recante l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione

Ritenuto per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario validato da FIVE CONSULTIN SRL ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000, acclarato al protocollo dell'Ente n 3952 del 24/04/2024;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario aggiornato per il periodo 2024-2025 ai sensi della Deliberazione ARERA 389/2023, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 e il Piano Economico Finanziario 2024 per la determinazione delle tariffe TARI 2024, e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "B" alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

- 4) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2024 dei costi ammonta ad € 648.167,00, importo che, al netto delle detrazioni, ammonta euro 633.144,00 da finanziare con le tariffe TARI
- 5) Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione del presente provvedimento e del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Artogne), come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n.363/2021.

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Otelli, Conti, Domestici, Sterni), contrari nessuno su n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Vice Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione
(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Jacopo Baraldi)